

N. R.G. 93000213/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rita Guarino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **93000213/2013** promossa da:

**TRINACCIANO PIETRO** (C.F. **TRNCRN53L0000000000**), con il patrocinio dell'avv. LA PENNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA **PIETRO TRINACCIANO** n. **1** 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. LA PENNA ANTONIO

**FLEGGIA LUIGI BENEDETTA** (C.F. **FLEGGIA63L0000000000**), con il patrocinio dell'avv. LA PENNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA **PIETRO TRINACCIANO** n. **1** 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. LA PENNA ANTONIO

ATTORI

contro

**GIARDINO FEDERICA GIUSEPPE D'AMICO** (C.F. **GIARDI63L0000000000**),

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Gli attori **TRINACCIANO PIETRO** e **BENEDETTA LUIGI** hanno esposto di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale della porzione di terreno sita in San Severo (Foggia) in via **PIETRO TRINACCIANO** n. **1** identificata catastalmente in foglio **101**, particella **101** partita **101**.

Esposto quanto sopra, gli attori hanno rivendicato l'acquisto per usucapione del terreno nei confronti del convenuto deceduto l'8.3.1946.

pagina 1 di 4



All'esito dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale della notifica per pubblici proclami ex. art. 150 c.p.c veniva dichiarata la contumacia del convenuto all'udienza del 30.4.2014.

La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni testimoni e produzione documentale ed è stata presa in decisione ex. art. 190 c.p.c.

In via preliminare, va premesso che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.

Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.

I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).

Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib. Firenze, 22.4.1998).

E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).

Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13921).

Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore espliciti costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.



È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.

Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso; a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997). Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..

L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.

È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..

Passando al caso di specie, va evidenziato che parte attrice ha dato piena prova del proprio possesso ad usucapionem, mediante le dichiarazioni testimoniali rese dai sig.ri ..... e ......

I testimoni in particolare ..... hanno confermato, per conoscenza diretta, il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e ultraventennale degli attori del terreno per cui è causa, confermando che hanno avuto l'accesso esclusivo a questa porzione di terreno che costituisce l'accesso agli immobili di cui sono proprietari gli attori tant'è che ..... ha dichiarato che per accedervi doveva chiedere agli stessi le chiavi di accesso del cancello che delimita l'area privata rappresentata dalla porzione di terreno per i quali l'attori agiscono con l'azione di accertamento dell'usucapione, dalla strada pubblica.



Sentenza n. 1339/2017 pubbl. il 06/06/2017

RG n. 93000213/2013

Repert. n. 2231/2017 del 06/06/2017

La prova orale, dunque, ha confermato l'esistenza dei requisiti per l'acquisto per usucapione del terreno in parola.

La domanda viene dunque accolta.

Stante la contumacia di parte convenuta all'esito della notifica per pubblici proclami, si dichiarano non ripetibili le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando nella causa civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore beni immobili del N. T. e B. F. L. del diritto di proprietà sul terreno sito in San Severo (Foggia) in via L. n. identificato catastalmente in foglio , particella , partita .
2. Ordina la trascrizione della presente sentenza e le consequenziali annotazioni al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità;
3. Dichiarata non ripetibili le spese di lite.

Così deciso in Foggia 2.6.2017

Il Giudice

dott. Maria Rita Guarino

